VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 novembre 2006, presso gli uffici della Direzione 1° Tronco Genova, si sono incontrati

- la Direzione Aziendale
- le R.S.A. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e SLA CISAL

per un'analisi delle problematiche connesse alle operazioni invernali.

Al termine dell'incontro le parti hanno convenuto quanto segue:

- il periodo 15 novembre 15 marzo rappresenta il momento critico e di riferimento dell'organizzazione delle operazioni invernali. Pertanto, al fine di una puntuale organizzazione del servizio e nell'ambito di una attenta ottimizzazione delle risorse impiegate, si conviene di utilizzare, per il personale impiegato nelle operazioni invernali con funzioni di coordinamento, l'istituto contrattuale della reperibilità nell'accezione più ampia prevista dal vigente CCNL, sia per ciò che riguarda la reperibilità feriale che quella festiva. Per ciò che attiene invece il personale operaio, viene confermata la struttura organizzativa degli anni precedenti con il coinvolgimento, per ciò che attiene la reperibilità, del personale operaio non turnista;
- si conferma anche che, limitatamente ai Centri Esercizio Ge-1 e Ge-2, verrà internalizzata l'attività di salatura preventiva, previa formazione del personale. L'attività verrà svolta, prioritariamente dal personale "Operatore della Manutenzione", che, oltre al possesso della patente C, dimostrerà, a giudizio della Linea, di possedere le attitudini necessarie allo svolgimento del servizio e alla conduzione dei mezzi speciali utilizzati in tale attività. Il personale, nel periodo dicembre-febbraio, verrà coinvolto in prestazioni lavorative che si svolgeranno con orario 20.00/08.00 con una continuità massima di 4 giornate consecutive e con le modalità che verranno individuate dalla Linea di intesa con il personale interessato;
- per quanto riguarda ai trattamenti economici connessi alle operazioni invernali si fa riferimento ai chiarimenti verbali intervenuti;
- al personale operaio, coinvolto nelle operazioni invernali, verrà riconosciuto quanto previsto dall'art. 23 lettera f) punto 23 del vigente CCNL.

Si conferma inoltre che al personale chiamato in servizio, per esigenze operative legate alla sicurezza e fluidità del traffico, prima delle ore 06.00, verrà applicato l'istituto contrattuale del Richiamo limitatamente al riconoscimento dei Km e all'ora di viaggio, mentre verrà riconosciuto il lavoro straordinario effettivamente prestato.

Inoltre a seguito delle richieste di chiarimento circa l'operatività degli Operatori Centro Radio Informativo, si conferma che il personale non potrà essere ritenuto responsabile di attività a lui non

riconducibili

lytens

Holli

Ca. S